Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2026
(OR. en)

15388/26

Fascicolo interistituzionale: 2025/0580(CNS)

FISC 391
ECOFIN 1417
MI 1128
SAN 764
UD 318

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco greggio, al tabacco lavorato e ai prodotti correlati (rifusione) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza.

Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco greggio, al tabacco lavorato e ai prodotti correlati (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) È necessario apportare varie modifiche alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio[1]. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da succedanei dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali succedanei siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad accise minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non pregiudica il diritto di uno Stato membro di vietare una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE[2].

(2 bis) È vietata l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco per uso orale quali definiti all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 17 di tale direttiva. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in combinato disposto con l'allegato XV, parte X, dello stesso, concede alla Svezia una deroga a tale divieto e prevede che tale paese adotti tutte le misure necessarie per garantire che il tabacco per uso orale non sia immesso sul mercato di altri Stati membri.

[1] Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj).

[2] Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/40/oj).

(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[3] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire tale duplice obiettivo l'Unione e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati provenienti da paesi terzi[4]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani. Oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

(4) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati e dei prodotti correlati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti del settore pertinente che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione.

(5) Il tabacco lavorato e i prodotti correlati dovrebbero essere definiti ai fini della presente direttiva, fatta salva la definizione di tali prodotti per regolamentarne la lavorazione, la presentazione e la vendita all'interno dell'Unione.

3 Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

4 Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/201-08-0).

(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.

(7) È opportuno considerare quali sigarette i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti.

(8) È opportuno distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode.

(9) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire anche una definizione di sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, tabacco da fumo, tabacco per pipa ad acqua e tabacco riscaldato, per tenere conto di quanto segue. I rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengono trattati come tali. Tuttavia, i sigari e i sigaretti che presentano somiglianze visive con le sigarette, in particolare per via di un rivestimento di carta, dovrebbero essere trattati come sigarette. Il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette viene trattato come tabacco trinciato a taglio fino. Il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua è trattato come tabacco per pipa ad acqua. Il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica ed è destinato all'inalazione senza combustione è trattato come tabacco riscaldato. Altro tabacco preparato e destinato al consumo umano è trattato come altro tabacco lavorato. Inoltre, i cascami di tabacco dovrebbero essere definiti chiaramente.

(9 bis) Per assicurare una tassazione uniforme ed efficace, è opportuno, in prima istanza, classificare i prodotti del tabacco nella categoria più specifica e idonea di cui alla presente direttiva. Nei casi in cui vi sia un'incertezza reale e significativa riguardo alla categoria di tassazione appropriata per un prodotto perché il prodotto rientra nella definizione di più di una categoria, sulla base sia delle caratteristiche oggettive che dell'uso tipico, gli Stati membri dovrebbero applicare il meccanismo di risoluzione previsto dalla presente direttiva. Tale meccanismo dovrebbe essere applicato solo qualora non sia ragionevolmente possibile per uno Stato membro determinare l'unica categoria di tassazione più appropriata.

(10) I prodotti correlati al tabacco spesso sostituiscono i prodotti del tabacco lavorato agevolando l'assunzione di nicotina nel corpo umano. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno stabilire una definizione di liquidi per sigarette elettroniche, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina.

(11) È opportuno precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente il tabacco lavorato e i prodotti correlati oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo.

(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota dell'Unione usata per determinare l'accisa minima per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe decidere in merito a tale aggiornamento. L'attribuzione di tali competenze di esecuzione al Consiglio rispecchia le prerogative del Consiglio ai sensi dell'articolo 113 TFUE e la natura politicamente sensibile dell'indicizzazione.

(14) Per garantire una distribuzione equilibrata dell'impatto delle accise minime tra gli Stati membri, la presente direttiva introduce due meccanismi alternativi per l'adeguamento delle aliquote minime di accisa. Gli Stati membri possono scegliere di adeguare a livello nazionale le aliquote dell'Unione usate per determinare l'accisa minima per ciascuna categoria in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat (set di dati PRC_PPP_IND), per tenere conto della loro situazione economica. In alternativa, gli Stati membri possono scegliere di adeguare a livello nazionale le aliquote dell'Unione usate per determinare l'accisa minima per ciascuna categoria applicando un adeguamento fisso verso l'alto di almeno il 3 %. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione dell'opzione scelta per adeguare le accise minime a livello nazionale. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni.

(14 bis) Vari Stati membri, tra cui Bulgaria, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Slovenia, dovrebbero aumentare le aliquote di accisa nazionali sulle sigarette di oltre il 2,35 % all'anno in media a decorrere dal 1º gennaio 2025 per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi agli Stati membri dovrebbero essere concessi, previa notifica alla Commissione, periodi transitori supplementari per adeguarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale.

(14 ter) Gli Stati membri che possono beneficiare dei periodi transitori supplementari per le sigarette possono beneficiare anche di periodi transitori supplementari per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, affinché possano adeguarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale.

(15) La struttura dell'accisa sulle sigarette dovrebbe comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa *ad valorem*, è opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onere fiscale totale.

(16) Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato livello minimo di imposizione in tutta l'Unione.

(17) Riguardo alle sigarette, è opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo *ad valorem* dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale.

(17 bis) Nel caso specifico dell'Ungheria, in cui, in base alla legislazione nazionale vigente, il prezzo di vendita al minuto delle sigarette è legato a un margine minimo obbligatorio di vendita al minuto, dovrebbe essere consentito un livello inferiore per rispettare il requisito minimo *ad valorem*, in quanto il margine obbligatorio di vendita al minuto si traduce in un aumento automatico significativo della base di riferimento rispetto alla quale è misurata la conformità a un requisito minimo *ad valorem*.

(18) Un certo grado di convergenza del livello di imposizione contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.

(19) In considerazione della sua specifica situazione strutturale, sociale ed economica, il Portogallo dovrebbe poter applicare un'aliquota ridotta d'accisa per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

(20) Riguardo a prodotti diversi dalle sigarette, è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati o di prodotti correlati. La fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, oppure con un importo per millilitro, è la più consona per il funzionamento del mercato interno.

(21) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno.

(22) Riguardo ai prezzi e ai livelli di imposizione in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più ampia di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Un certo livello di convergenza dei livelli di imposizione applicati negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.

(23) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo *ad valorem* nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(24) L'accisa minima per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette dovrebbe essere avvicinata a quella applicabile alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso. Analogamente, le accise minime per sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo dovrebbero essere aumentate per ridurre il divario rispetto all'aliquota d'accisa per le sigarette al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione dei prodotti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un livello minimo d'accisa diverso per i sigari e i sigaretti, in modo da tenere conto delle caratteristiche specifiche del loro mercato.

(25) Per quanto riguarda il tabacco per pipa ad acqua, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un livello minimo d'accisa inferiore rispetto a quello degli altri tabacchi da fumo, in modo da tenere conto delle caratteristiche specifiche del mercato del tabacco per pipa ad acqua.

(26) Al fine di garantire condizioni di concorrenza neutre nel settore del tabacco, è inoltre necessario fissare i livelli minimi di tassazione per il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato e gli altri tabacchi lavorati. Per lo stesso motivo, è opportuno fissare livelli minimi di tassazione anche per i prodotti correlati che possono essere considerati succedanei dei prodotti del tabacco dal punto di vista fiscale.

(27) I liquidi per sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, dovrebbero essere soggetti a un'accisa minima, al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi nonché l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te".

(28) L'armonizzazione delle strutture delle accise deve, in particolare, far sì che la competitività tra le varie categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.

(29) In considerazione delle diverse aliquote d'accisa applicabili negli Stati membri, è opportuno stabilire periodi transitori per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, tenendo conto delle specificità nazionali, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

(30) Al fine di evitare la diversione del tabacco greggio verso la lavorazione illecita e la conseguente evasione fiscale, il tabacco greggio dovrebbe essere soggetto a un'accisa minima. È pertanto necessario definire il tabacco greggio. La fissazione di un'aliquota minima di accisa pari a zero per il tabacco greggio è proporzionata all'obiettivo di contrastare l'evasione e la frode fiscali e di evitare la doppia imposizione.

(31) Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. Pertanto i fabbricanti, i loro rappresentanti o mandatari nell'Unione dovrebbero essere liberi di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo.

(32) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a praticare esenzioni o effettuare rimborsi di accise per il tabacco greggio, taluni tabacchi lavorati e prodotti correlati, in funzione dell'uso.

(33) Al fine di valutare il funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa e della differenza tra le accise dovute e riscosse.

(34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'obbligo degli Stati membri di trasmettere informazioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di dati statistici che gli Stati membri devono fornire per la relazione della Commissione sull'applicazione della presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

[5] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(35) La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco).

(36) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(37) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B, della direttiva 2011/64/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano al tabacco greggio, ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati.

2. La presente direttiva non si applica al tabacco per uso orale di cui all'allegato XV, parte X, lettera a), dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

CAPO 2

DEFINIZIONI

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacchi lavorati" si intendono:

 a) le sigarette;

 b) i sigari e i sigaretti;

 c) il tabacco da fumo:

 i) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

 ii) altro tabacco da fumo;

d) il tabacco per pipa ad acqua;

e) il tabacco riscaldato;

f) gli altri tabacchi lavorati.

2. Ai fini della presente direttiva, per "prodotti correlati" si intendono:

a) i liquidi per sigarette elettroniche;

b) le buste di nicotina;

c) gli altri prodotti a base di nicotina.

3. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco greggio" si intende qualsiasi forma di tabacco raccolto che non sia tabacco lavorato.

4. Ai fini della presente direttiva, per "nicotina" si intendono tutte le forme di nicotina, compresa la nicotina sintetica e i suoi analoghi.

5. I prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati o prodotti correlati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

6. Fatte salve le disposizioni dell'Unione già in vigore, le definizioni di cui agli articoli da 3 a 10 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti di cui alla presente direttiva.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, per "sigarette" si intendono:

 a) i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali tramite un processo di combustione e che non sono sigari o sigaretti;

 b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette oppure

 c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

2. Ai fini della presente direttiva, per "rotolo di tabacco" si intendono due sigarette quando il rotolo ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm, tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

3. Sono assimilati alle sigarette i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Ai fini della presente direttiva, per "sigari" o "sigaretti" si intendono i prodotti seguenti, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati tali e quali tramite un processo di combustione:

 a) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale che ricopre interamente il prodotto, compreso, se del caso, il filtro, ma senza alcun ulteriore strato che copra parzialmente la fascia esterna; per quanto riguarda i sigari provvisti di bocchino, la fascia esterna non copre il bocchino;

b) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

2. Sono assimilati ai sigari o ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1.

3. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1, che presentano somiglianze visive con le sigarette, in particolare un rivestimento di carta, sono considerati sigarette.

Articolo 5

1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacchi da fumo" si intendono:

a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato tramite un processo di combustione senza successiva trasformazione industriale;

b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3, paragrafo 1, nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 6, paragrafo 1, e nell'articolo 7, e che possono essere fumati.

1 bis. Ai fini della presente direttiva, per "cascami di tabacco" si intendono i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

2. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette" si intende il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco ha una larghezza di taglio inferiore a 1,5 mm.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come "tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette" il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 mm o più e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

3. Sono assimilati al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco per pipa ad acqua" si intende il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua per la produzione di emissioni che passano attraverso un liquido prima di essere inalate dagli utilizzatori.

2. Sono assimilati al tabacco per pipa ad acqua i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo senza combustione per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua.

2. Se il tabacco riscaldato è tassato per pezzo conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), ai fini dell'applicazione dell'accisa, un pezzo di tabacco riscaldato è considerato come due pezzi se il contenuto di tabacco è superiore a 0,45 grammi ma non superiore a 0,75 grammi, come tre pezzi se il contenuto di tabacco è superiore a 0,75 grammi ma non superiore a 1,05 grammi, e così via.

3. Sono assimilati al tabacco riscaldato i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per i liquidi per sigarette elettroniche.

Articolo 7 bis

Qualora uno Stato membro stabilisca che vi sono prodotti che, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, rientrano nella definizione di più di una categoria di prodotti di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva, tali prodotti sono trattati come segue:

1. i prodotti che rientrano sia nella definizione di sigarette che nella definizione di tabacco da fumo sono trattati come sigarette;

2. i prodotti che rientrano sia nella definizione di sigari o sigaretti che nella definizione di tabacco da fumo sono trattati come sigari o sigaretti;

3. i prodotti che rientrano sia nella definizione di tabacco per pipa ad acqua che nella definizione di tabacco da fumo sono trattati come tabacco per pipa ad acqua;

4. i prodotti che rientrano sia nella definizione di tabacco riscaldato che nella definizione di sigarette sono trattati come tabacco riscaldato;

5. i prodotti che rientrano sia nella definizione di tabacco riscaldato che nella definizione di sigari o sigaretti sono trattati come tabacco riscaldato;

6. i prodotti che rientrano sia nella definizione di tabacco riscaldato che nella definizione di tabacco da fumo sono trattati come tabacco riscaldato.

Articolo 8

1. Ai fini della presente direttiva, per "altri tabacchi lavorati" si intendono i prodotti contenenti tabacco, preparati e destinati al consumo umano, ad eccezione delle sigarette, dei sigari e dei sigaretti, del tabacco da fumo, del tabacco per pipa ad acqua e del tabacco riscaldato.

2. Ai fini della presente direttiva, per "prodotti contenenti tabacco, preparati e destinati al consumo umano" si intendono i prodotti contenenti tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono in grado di fornire nicotina per assunzione nel corpo umano o di facilitare tale assunzione.

Articolo 9

1. Ai fini della presente direttiva, per "liquidi per sigarette elettroniche" si intendono:

 a) i liquidi contenenti nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche o analoghi dispositivi di vaporizzazione;

 b) i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche o analoghi dispositivi di vaporizzazione.

2. Ai fini della presente direttiva, per "sigaretta elettronica" si intende un prodotto che può essere utilizzato per il consumo di vapore o qualsiasi componente di tale prodotto che può essere monouso o ricaricabile o il cui contenuto sia ricaricabile.

Articolo 10

1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale e fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.

2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano, diversi dalle buste di nicotina e dai liquidi per sigarette elettroniche.

Articolo 11

Ai fini della presente direttiva, per "produttore" si intende la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

CAPO 3

CALCOLO DELL'ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI E SUI PRODOTTI CORRELATI AL TABACCO

Articolo 12

Ciascuno Stato membro provvede affinché il valore cumulativo dell'accisa specifica o dell'accisa ad valorem, o di entrambe, esclusa l'IVA, ("accisa globale") sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti le accise minime applicabili di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 5.

Le accise minime applicabili negli Stati membri ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2 e 5, sono adeguate ogni tre anni conformemente agli articoli 12 bis e 12 ter.

Articolo 12 bis

1. A decorrere dal 1º gennaio 2035, l'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di accisa di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2 e 5, può essere adeguata, conformemente al paragrafo 2 bis, aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) pubblicato da Eurostat quale misurato nel corso dei tre anni civili immediatamente antecedenti l'anno precedente.

2. Per il calcolo dell'adeguamento dell'aliquota dell'Unione di cui al paragrafo 1 si applica la formula seguente, con l'assunto che "a" è il primo anno in cui si applica l'aliquota adeguata:

$$aliquota\ dell'Unione_a = \left[\frac{\mathrm{IPCA}_{a-2}}{\mathrm{IPCA}_{a-\mathbf{5}}}\right] \times aliquota\ dell'Unione_{a-3}$$

2 bis. La decisione di adeguare l'aliquota dell'Unione è adottata dal Consiglio mediante un atto di esecuzione adottato all'unanimità su proposta della Commissione. La Commissione presenta una prima proposta entro il 1º gennaio 2034 così da assicurare l'applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2035 e successivamente presenta ulteriori proposte ogni tre anni. All'atto di decidere se adottare una decisione di adeguamento dell'aliquota dell'Unione, il Consiglio tiene conto degli sviluppi economici complessivi nonché della necessità di accise che scoraggino il consumo di tabacchi lavorati e prodotti correlati al tabacco.

Articolo 12 ter

1. A decorrere dal 1º luglio 2028, la parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è:

 a) pari alla somma di un terzo dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento più due terzi dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente. Ai fini della presente direttiva, per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno immediatamente antecedente l'anno precedente; oppure

 b) pari alla somma dell'aliquota dell'Unione e dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicata per il 3 %. Ai fini di tale formula, l'aliquota dell'Unione è adeguata conformemente all'articolo 12 bis.

2. Per calcolare l'adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri applicano la formula seguente, con l'assunto che "a" è il primo anno in cui si applica l'aliquota adeguata:

$$aliquota\ minima\ applicabile\ nello\ SM = \left(\frac{1}{3} \times aliquota\ dell'Unione_{\boldsymbol{a}} \times \frac{indice\ del\ livello\ dei\ prezzi\ _{a-2}}{100}\right) + \left(\frac{2}{3} \times aliquota\ dell'Unione_{\boldsymbol{a}}\right)$$

2 bis. Gli Stati membri informano la Commissione della loro scelta per l'adeguamento delle aliquote minime conformemente alla lettera a) o b) del paragrafo 1, almeno quattro mesi prima dell'adozione.

2 ter. La scelta operata dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1 si applica a ciascun adeguamento triennale successivo, a meno che lo Stato membro non informi diversamente la Commissione almeno quattro mesi prima dell'adozione.

3. In deroga all'articolo 12, durante i periodi transitori di cui all'articolo 16, paragrafi da 3 a 6, all'articolo 20, paragrafi 4 e 5, all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22, paragrafi 6 e 7, le accise minime applicabili negli Stati membri ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati sono adeguate conformemente al presente articolo.

4. In deroga all'articolo 12, durante i periodi transitori di cui all'articolo 16 bis le accise minime applicabili negli Stati membri alle sigarette sono adeguate conformemente al presente articolo.

Articolo 12 quater

1. A decorrere dal 1º luglio 2028 ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2 e 5, adeguati in conformità dell'articolo 12 ter.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2035, e successivamente ogni tre anni, ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2, e 5, adeguati dapprima in conformità dell'articolo 12 bis e successivamente dell'articolo 12 ter.

CAPO 4

DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

Articolo 13

1. Le sigarette prodotte nell'Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un'accisa *ad valorem* calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

 Gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa *ad valorem* riscossa sulle sigarette.

2. L'aliquota dell'accisa *ad valorem* e l'importo dell'accisa specifica sono uguali per tutte le sigarette.

3. Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa *ad valorem* e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4. Gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, di cui all'articolo 14, siano rispettate.

Articolo 14

1. La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1º marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. L'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

 a) l'accisa specifica;

 b) l'accisa *ad valorem* e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4. Quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 7,5 % o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1º gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri applicano accise minime alle sigarette secondo le norme previste agli articoli da 13 a 17.

2. Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente agli articoli da 13 a 17 e che comprendono:

 a) un'accisa specifica per unità di prodotto;

 b) un'accisa *ad valorem* calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto; e

 c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 16

1. L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa globale non può essere inferiore all'aliquota unionale di 200 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di 255 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, dal 1º luglio 2028 al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 140 EUR per 1 000 pezzi, imposte comprese, per le sigarette.

4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º luglio 2028 al 31 dicembre 2029 gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di 177 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 1, dal 1º gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 170 EUR per 1 000 pezzi, imposte comprese, per le sigarette.

6. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di 215 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al paragrafo 1.

7. In deroga al paragrafo 2, l'Ungheria non è tenuta a rispettare la regola del 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al paragrafo 1, purché applichi un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di 230 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12.

 Tale deroga si applica a decorrere dal 1º gennaio 2032 a condizione che il margine obbligatorio di vendita al minuto legato al prezzo di vendita al minuto rappresenti almeno il 13 % del prezzo di vendita al minuto delle sigarette.

Articolo 16 bis

1. In deroga all'articolo 16, gli Stati membri che dovrebbero aumentare le aliquote di accisa nazionali sulle sigarette di oltre il 2,35 % all'anno in media a decorrere dal 1º gennaio 2025 per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, possono decidere di prorogare il periodo di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, fino al 31 dicembre 2031 e posticipare e prorogare il periodo di cui all'articolo 16, paragrafi 5 e 6, dal 1º gennaio 2032 fino al 31 dicembre 2035.

2. Gli Stati membri che decidono di posticipare o prorogare i periodi conformemente al paragrafo 1 ne informano anticipatamente la Commissione.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2036, gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 assicurano che l'aliquota minima di accisa applicata sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 16, secondo l'adeguamento che avrebbe subito conformemente agli articoli 12, 12 bis e 12 ter.

Articolo 17

1. Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'accisa globale al di sotto dei livelli fissati all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1º gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

2. Se in uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all'incidenza dell'aumento dell'aliquota dell'IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato all'articolo 16, paragrafo 1, prima frase.

Tuttavia, lo Stato membro aumenta l'accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1º gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.

Articolo 18

Il Portogallo può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 16 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

CAPO 5

DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI A ECCEZIONE DELLE SIGARETTE

Articolo 19

I tabacchi lavorati diversi dalle sigarette prodotti nell'Unione o importati da paesi terzi sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 20.

Articolo 20

1. Gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette che può essere:

 a) *ad valorem*, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 24, oppure

b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti e il tabacco riscaldato, alternativamente per numero di pezzi; oppure

c) mista, contenente un elemento *ad valorem* e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia *ad valorem* o mista.

2. L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

a)	per quanto concerne i sigari e i sigaretti	:	al 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 80 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i tabacchi da fumo		
i)	tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di 180 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
ii)	altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

c)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 240 EUR per chilogrammo, o all'aliquota unionale di 80 EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato al più tardi entro il 1º marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacco lavorato in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

3 bis. In deroga al paragrafo 3, nel caso dei sigari e dei sigaretti, qualora l'accisa sia *ad valorem* o mista, gli Stati membri possono stabilire un diverso importo minimo di accisa per i sigari o i sigaretti.

4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º luglio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari almeno:

 i) al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo per i sigari e i sigaretti;

 ii) al 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 120 EUR per chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

 iii) al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 22 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi da fumo;

 iv) al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 22 EUR per chilogrammo per il tabacco per pipa ad acqua;

 v) al 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 60 EUR per 1 000 pezzi o di 180 EUR per chilogrammo per il tabacco riscaldato e

 vi) allo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi lavorati.

5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano almeno pari:

 i) al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 50 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo per i sigari e i sigaretti;

 ii) al 55 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 160 EUR per chilogrammo per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

iii) al 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 71,5 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi da fumo;

iv) al 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 54 EUR per chilogrammo per il tabacco per pipa ad acqua;

v) al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 70 EUR per 1 000 pezzi o di 210 EUR per chilogrammo per il tabacco riscaldato e

vi) al 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 71,5 EUR per chilogrammo per gli altri tabacchi lavorati.

Articolo 20 bis

1. Gli Stati membri cui si applica l'articolo 16 bis possono decidere di prorogare il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 4, punto ii), fino al 31 dicembre 2031 e posticipare e prorogare il periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, punto ii), dal 1º gennaio 2032 al 31 dicembre 2035.

2. Gli Stati membri che decidono di posticipare o prorogare i periodi conformemente al paragrafo 1 ne informano anticipatamente la Commissione.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2036, gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 assicurano che l'aliquota minima di accisa applicata sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 20, secondo l'adeguamento che avrebbe subito conformemente agli articoli 12, 12 bis e 12 ter.

CAPO 6

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI PRODOTTI CORRELATI AL TABACCO

Articolo 21

I seguenti gruppi di prodotti correlati al tabacco, prodotti nell'Unione o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 22:

a) i liquidi per sigarette elettroniche;

b) le buste di nicotina;

c) gli altri prodotti a base di nicotina.

Articolo 22

1. Gli Stati membri applicano un'accisa ai prodotti correlati al tabacco che può essere:

a) *ad valorem*, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 24;

b) specifica, espressa in un importo per millilitro, per i liquidi per sigarette elettroniche;

c) specifica, espressa in un importo per chilogrammo, per le buste di nicotina o gli altri prodotti a base di nicotina;

d) una combinazione delle lettere a) e b), o delle lettere a) e c) a seconda dei casi, contenente un elemento *ad valorem* e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia *ad valorem* o mista.

2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

a) liquidi non contenenti nicotina: 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;

b) liquidi contenenti nicotina: 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.

3. In deroga al paragrafo 2, dal 1º luglio 2028 al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari almeno al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,20 EUR per millilitro.

4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari almeno al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,25 EUR per millilitro.

5. L'accisa globale sulle buste di nicotina e sugli altri prodotti a base di nicotina è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

a) per quanto concerne le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 50 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

b) per quanto concerne gli altri prodotti a base di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 80 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

6. In deroga al paragrafo 5, dal 1º luglio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari almeno:

a) per quanto concerne le buste di nicotina: al 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 30 EUR per chilogrammo;

b) per quanto concerne gli altri prodotti a base di nicotina: al 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 30 EUR per chilogrammo.

7. In deroga al paragrafo 5, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano almeno pari:

a) per quanto concerne le buste di nicotina: al 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 40 EUR per chilogrammo;

b) per quanto concerne gli altri prodotti a base di nicotina: al 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 50 EUR per chilogrammo.

8. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 7 si applicano a tutti i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti correlati in questione, senza distinzione all'interno di ogni gruppo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

CAPO 7

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TABACCO GREGGIO

Articolo 23

Il tabacco greggio coltivato nell'Unione e importato da paesi terzi è soggetto, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima di 0 EUR per chilogrammo.

CAPO 8

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO E DEI PRODOTTI CORRELATI

Articolo 24

1. I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell'Unione, nonché gli importatori di tabacco lavorato e di prodotti correlati da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

 Il primo comma non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell'Unione.

2. Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell'Unione.

Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati e di prodotti correlati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

CAPO 9

RISCOSSIONE DELLE ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

Articolo 25

1. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2. Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati e di prodotti correlati dell'Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

Articolo 26

1. Gli Stati membri che applicano l'accisa sul tabacco greggio rimborsano l'importo dell'accisa versata per il tabacco greggio utilizzato per la produzione di tabacchi lavorati.

 Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono subordinati i rimborsi.

2. Possono essere esentati dall'accisa od ottenere il rimborso dell'accisa già versata:

 a) i tabacchi lavorati denaturati usati a fini industriali od orticoli;

 b) i tabacchi lavorati, i prodotti correlati e il tabacco greggio distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

 c) i tabacchi lavorati e i prodotti correlati destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;

 d) i tabacchi lavorati e i prodotti correlati riutilizzati dal produttore.

 Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti tali esenzioni o rimborsi.

CAPO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

1. La Commissione pubblica una volta all'anno il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

 I tassi di cambio da applicare sono calcolati come tasso di cambio medio dei giorni lavorativi compresi tra il 1º gennaio e il 30 giugno. Tali tassi di cambio medi sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la loro applicazione decorre dal 1º gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 28

1. Entro il 31 dicembre 2032 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

 La relazione della Commissione esamina i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa, dell'effetto dell'applicazione di prescrizioni armonizzate in materia di circolazione e controllo all'inclusione del tabacco greggio nel sistema di controllo dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa (*Excise Movement and Control System* – EMCS) al fine di contrastare il commercio illecito, nonché degli obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in generale. La relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni relative al tabacco greggio per quanto riguarda l'evasione e la frode fiscali.

Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per preparare la relazione, compresi i dati statistici necessari per sostenere una valutazione dell'entità del mancato gettito da accise per ogni anno sul loro territorio a causa della non conformità.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco).

Articolo 29

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[L'articolo 30 è soppresso.]

Articolo 31

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2028, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e), e f), all'articolo 2, paragrafi da 2 a 6, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 3, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 16 e 17, all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5, agli articoli da 21 a 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26 e all'articolo 28, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2028.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32

La direttiva 2011/64/UE è abrogata a decorrere dal 1º luglio 2028, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e le date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B, della direttiva 2011/64/UE.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 33

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, gli articoli 13, 14, 15 e 17, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 1, l'articolo 27 e l'articolo 28, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1º luglio 2028.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente